REPERTORIO N. 61.211 RACCOLTA N. 30.381

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila diciotto il giorno venticinque del mese di luglio alle ore dieci e venti (10,20)

#### 25/07/2018

In Bologna, in Via Morgagni n.6, presso la sede sociale di "ERVET Spa". Innanzi a me dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna, con studio in Via del Monte n.8, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna

#### E' PRESENTE:

- SELLERI LORENZO, nato a Bologna il 22 maggio 1971 e domiciliato per la carica in Bologna, Via G. B. Morgagni n. 6.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella qualità di Amministratore Unico della Società "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA", con sede legale in Bologna, Via Giovanni Battista Morgagni n.6, capitale sociale Euro 8.551.807,32 (otto milioni cinque cento cinquantuno mila ottocento sette virgola trentadue) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero, C.F. e P.IVA 00569890379, presso il R.E.A. di Bologna al n. 219669, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, mi dichiara che in questo giorno luogo ed ora è riunita l'Assemblea straordinaria degli azionisti, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

#### PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Modifica dell'art. 5 comma 1 dello Statuto della società con l'inserimento, dopo la lettera e) dell'art. 3, del paragrafo "e bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante."
- 2) Riduzione proporzionale del capitale sociale ai sensi dell' art. 2445 c.c. da Euro 8.551.807,32 (otto milioni cinquecentocinquantunomila ottocentosette virgola trentadue) ad Euro 654.989,76 (seicentocinquantaquattromila novecentoottantanove virgola settantasei) finalizzato alla fusione con "ASTER Società Consortile per Azioni" con sede in Bologna, prevista dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 16 marzo 2018 al fine di equilibrarne il rapporto di cambio e da attuarsi per Euro 7.767.523,44 (sette milioni settecentosessantasettemila cinquecentoventitre virgola quarantaquattro) di competenza della Regione Emilia Romagna mediante destinazione a "versamento in conto futuro aumento di capitale Regione Emilia Romagna" e per Euro 129.294,12 (centoventinovemila duecentonovantaquattro virgola dodici) di competenza degli altri soci mediante rimborso in denaro, il tutto con conseguente corrispondente annullamento di n. 1.530.391 (un milione cinquecentotrentamila trecentonovantuno) azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna:
- Varie ed eventuali.

#### **OMISSIS**

Pertanto, il Comparente mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea in

REGISTRATO A BOLOGNA AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2 II 30/07/2018 AL N. 15961 SERIE 1T ESATTI € 356,00

ISCRITTO NEL REGISTRO IM-PRESE DI: BOLOGNA IL 27/07/2018 PROT. N.: 56876 sede straordinaria facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate. Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- a norma dell'art. 24 dello statuto sociale, il Signor SELLERI LORENZO, nella sua qualità di Amministratore Unico, assume la Presidenza dell'Assemblea e pertanto constata e dichiara:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, mediante avviso comunicato ai soci in data 17 luglio 2018:
- che sono presenti n. 2 (due) azionisti rappresentanti il 98,368 (novantotto virgola trecentosessantotto per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco che si allega con la lettera "A" al presente atto, previa mia lettura e previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio.

Le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona del Comparente;
- che per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Susanna Giuriatti, Presidente:
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali dichiarano di essere sufficientemente informati.

Il Presidente mi dichiara di aver accertato l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, a norma dell'art. 2371 C.C., e pertanto dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 2366 C.C. e dell'art. 22 dello statuto sociale, può validamente deliberare, in sede straordinaria, ai sensi degli articoli 2368 e 2369 C.C. in prima convocazione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti delle motivazioni che suggeriscono la modifica dell'art. 5 comma 1 dello statuto sociale, al fine di prevedere che la società possa operare anche nell'ambito della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante.

La modifica dell'oggetto sociale il cui testo, è espressamente previsto nell'art. 10 della L.R. E.R n. 1/2018, è resa necessaria, in conformità a quanto previsto altresì dall'art. 9 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 16 marzo 2018:

- al fine di consentire l'acquisizione del ramo d'azienda della società "FINAN-ZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A." con sede in Bologna, C.F. 00387110372 relativo a tali attività;
- ed al fine della programmata creazione della società consortile cui all'articolo 4 della medesima legge, per la promozione e l'attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico

Tale ampliamento comporterà la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Dopo breve discussione e qualche chiarimento l'assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, degli azionisti presenti e rappresentati, costituenti il 98,368% (novantotto virgola trecentosessantotto per cento) del capitale sociale, e quindi all'unanimità del capitale presente e rappresentato, come il Presidente attesta e dichiara,

#### **DELIBERA**

1) - di adottare la proposta modifica dell'art. 5 dello statuto sociale come sopra illustrata dal Presidente in conformità a quanto previsto dall 'art. 10 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 16 marzo 2018 e di variare quindi l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

## "Art. 5 - Oggetto

- 1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, nello svolgimento esclusivo delle attività di produzione di servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, autoproduzione di beni o servizi strumentali e servizi di committenza, e salvo i limiti di cui all'art. 16, la società opera in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
- a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali; b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre
- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;

Regioni europee o italiane;

- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;
- e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;

## e bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;

- f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
- g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli

assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.

- 2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.
- 3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
- 4. La società in conformità a quanto a previsto dalla L. R. ER n. 25/1993 e successive modifiche, per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi di cui al presente articolo, potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, partecipare ad iniziative o associarsi con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio."

Fermo ed invariato il resto;

- di delegare l'organo amministrativo per il compimento di tutte le operazioni necessarie all'attuazione della presente delibera.

A questo punto il Presidente mi consegna lo statuto sociale contenente la deliberata modifica, il cui testo si allega al presente atto con la lettera "**B**" previa sottoscrizione del Comparente e di me Notaio, che ne ho omesso la lettura per espressa dispensa avutane dal medesimo e dall'assemblea.

L'assemblea delega il Presidente, con le generalità sopra indicate, ad apportare al presente atto e statuto, per quanto attiene la delibera in oggetto, tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste in sede di iscrizione dal Registro delle Imprese.

Passando alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno, preliminarmente, il Comparente, nella sua qualità di Amministratore Unico, attesta e dichiara quanto segue:

- il capitale sociale di Euro 8.551.807,32 (otto milioni cinque cento cinquantuno mila ottocento sette virgola trentadue) è integralmente sottoscritto e versato, in assenza di perdite di oltre un terzo del capitale stesso;
- la società non ha attualmente in essere prestiti obbligazionari;
- la società non ha emesso strumenti finanziari, ne' è attualmente proprietaria di azioni proprie;
- non esistono particolari categorie di azioni.

Il Comparente, nella sua qualità di Amministratore Unico, attesta e dichiara che i dati sopra indicati sono confermati dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, approvato dall' Assemblea di Soci in data 28 giugno 2018 e depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna il 20 luglio 2018 PRA 55033/2018.

Il Presidente ribadisce altresì che dal 31 dicembre 2017 ad oggi la situazione non e' sostanzialmente variata.

Proseguendo nella trattazione il Comparente illustra all'Assemblea le motivazioni che suggeriscono la riduzione proporzionale del capitale sociale, ai sensi dell' art. 2445 c.c., da Euro 8.551.807,32 (otto milioni cinquecentocinquantunomila ottocentosette virgola trentadue) ad Euro 654.989,76 (seicentocinquantaquattromila novecentoottantanove virgola settantasei), così per

Euro 7.896.817,56 (settemilioniottocentonovantaseimilaottocentodiciasette virgola cinquantasei) .

In particolare il Presidente precisa che tale riduzione volontaria è finalizzata alla fusione propria - cioè mediante creazione di nuova società - con "ASTER - Società Consortile per Azioni" con sede in Bologna, prevista dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 16 marzo 2018 al fine di equilibrarne il rapporto di cambio.

E ciò anche in considerazione che le due Società partecipanti alla fusione non hanno una gestione commerciale lucrativa, ma pubblica e consortile e conseguentemente non sussistono le condizioni per una valutazione che tenga conto di avviamenti commerciali.

Considerato il patrimonio netto di ciascuna delle Società partecipanti alla suddetta fusione, l'obiettivo della riduzione e la sua entità consentiranno, all'esito del processo di fusione, la creazione di una nuova società ove la percentuale di partecipazione della Regione Emilia Romagna si attesti al 65% (sessanta cinque per cento).

In merito alle modalità di esecuzione il Presidente precisa che la riduzione volontaria proporzionale avverrà:

- per Euro 7.767.523,44 (sette milioni settecentosessantasettemila cinquecentoventitre virgola quarantaquattro) di competenza della Regione Emilia Romagna mediante destinazione a "versamento in conto futuro aumento di capitale Regione Emilia Romagna", in modo da evidenziare l'appartenenza di tale voce di patrimonio;
- per Euro 129.294,12 (centoventinovemila duecentonovantaquattro virgola dodici) di competenza degli altri soci mediante rimborso in denaro,

il tutto con conseguente e corrispondente annullamento di n. 1.530.391 (un milione cinquecentotrentamila trecentonovantuno) azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Continuando la sua esposizione, il Presidente precisa che a norma dell'articolo 2445 comma 3, C.C., la riduzione potrà essere eseguita solo decorsi 90 (novanta) giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, purché entro tale termine, nel rispetto del periodo di sospensione feriale, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione della delibera vi abbia fatto opposizione.

Il Comparente, mi comunica che il Presidente del Collegio Sindacale conferma tutto quanto sopra esposto, anche in merito ai dati contabili.

L'Assemblea dovrà conseguentemente deliberare la modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale.

Dopo breve discussione e qualche chiarimento l'assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, degli azionisti presenti e rappresentati, costituenti il 98,368% (novantotto virgola trecentosessantotto per cento) del capitale sociale, e quindi all'unanimità del capitale presente e rappresentato, come il Presidente attesta e dichiara,

## **DELIBERA**

2) - di ridurre il capitale sociale da Euro 8.551.807,32 (otto milioni cinquecentocinquantunomila ottocentosette virgola trentadue) ad Euro 654.989,76 (seicentocinquantaquattromila novecentoottantanove virgola settantasei), e così per Euro 7.896.817,56 (sette milioni ottocentonovantasei mila virgola ottocentodiciassette virgola cinquantasei), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2445 c.c., con conseguente corrispondente annullamento di n. 1.530.391 (un milione cinquecentotrentamila trecentonovantuno) azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Tale riduzione sarà attuata, a norma dell'articolo 2445, comma 3 C.C., decorsi 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna della presente delibera, nel rispetto del periodo di sospensione feriale, ed in assenza di opposizioni dei creditori sociali anteriori, in proporzione alle partecipazioni detenute, come segue:

- quanto ad Euro 7.767.523,44 (sette milioni settecentosessantasettemila cinquecentoventitre virgola quarantaquattro) di competenza della Regione Emilia Romagna mediante destinazione a "versamento in conto futuro aumento di capitale Regione Emilia Romagna";
- quanto ad Euro 129.294,12 (centoventinovemila duecentonovantaquattro virgola dodici) di competenza degli altri soci mediante rimborso in denaro; il tutto sempre in proporzione alle rispettive quote di compartecipazione;
- di prendere atto che l'esecuzione della presente delibera è subordinata al decorso del termine di novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente delibera di riduzione del capitale, purché entro tale termine comprensivo del periodo di sospensione feriale a norma dell'art. 2445 terzo comma C.C. nessun creditore sociale anteriore a tale iscrizione abbia fatto opposizione;
- di dare atto che, subordinatamente a quanto sopra, il capitale sociale risulterà ridotto ad Euro 654.989,76 (seicentocinquantaquattromila novecentoottantanove virgola settantasei) diviso in n. 126.936 (centoventiseimila novecentotrentasei) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna;
- di modificare come segue l'articolo 7 dello Statuto Sociale, sempre condizionatamente alla mancata opposizione da parte degli eventuali creditori sociali, nel termine di 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del presente atto:

#### "Art. 7 - Capitale

- 1. Il capitale della società è di Euro 654.989,76 (seicentocinquantaquattromila novecentoottantanove virgola settantasei), ed è diviso in n. 126.936 (centoventiseimila novecentotrentasei) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.
- 2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione."

fermo ed invariato il resto:

- di dare mandato all'Organo Amministrativo per il compimento di tutte le operazioni necessarie all'attuazione della presente delibera, ivi compresa la facoltà di annullare le azioni in misura corrispondente alla deliberata riduzione, ad effettuare le relative comunicazioni

Lo statuto sociale contenente la modifica relativa alla riduzione del capitale sociale ad Euro 654.989,76 (seicentocinquantaquattromila novecentoottantanove virgola settantasei), verrà depositato presso i competenti Uffici quando sarà decorso il termine previsto dall'articolo 2445 C.C. e nel rispetto di quanto ivi previsto.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Presidente dichiara sciolta

l'assemblea in sede straordinaria alle ore 10,40 (dieci e quaranta).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11,00 (undici).

Consta di sette fogli per quattordici facciate scritte fin qui.

FIRMATO: LORENZO SELLERI RITA MERONE - NOTAIO

# ALLEGATO à "ALREP. N. 61.211/30.381

ERVET SpA: Assemblea straordinaria dei Soci - I^ convocazione 25/07/2018

	VET SPA. Assembled strabitumaria del Soci - 1º convocazione 20/01/		azioni	capitale sociale				
		CODICE	Tanish	(a x 5,16)				***************************************
		FISCALE	n.	euro	%	Rappresentante	Firma	
	Soci e sede sociale					N 4		n.
1	Regione Emilia-Romagna	80062590379	1.630.207	8.411.868,12	98,364	ASS.RE PALMA COSTI	Valle Gr	1
2	Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna	80062830379	12.967	66.909,72	0,782			2
3	Provincia di Ravenna	00356680397	2.500	12.900,00	0,151			3
4	Comune di Ferrara	00297110389	2.047	10.562,52	0,124			4
5	Comune di Modena	00221940364	2.000	10.320,00	0,121			5
6	Comune di Finale Emilia	00226970366	1.000	5.160,00	0,060			6
7	Comune di Ravenna	00354730392	1.000	5.160,00	0,060			7
8	Provincia di Rimini	91023860405	733	3.782,28	0,044			8
9	Comune di Faenza	00357850395	482	2.487,12	0,029			9
10	Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia	00141470351	440	2.270,40	0,027			10
11	ANBI - Emilia-Romagna	80069870584	440	2.270,40	0,027			11
12	Istituto Autonomo Case Popolari Parma	00160390340	293	1.511,88	0,018			12
13	Camera di Commercio IIA di Modena	00675070361	293	1.511,88	0,018			13
14	Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna - Acer Ravenna	09080700396	224	1.155,84	0,014			14
15	Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena	00173680364	224	1.155,84	0,014			15
16	Agenzia Interregionale per il fiume Po	92116650349	224	1.155,84	0,014			16
17	Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Ferrara	00051510386	146	753,36	0,009			17
18	Comune di Bondeno	00113390389	146	753,36	0,009			18
19	Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena	00139940407	146	753,36	0,009			19
20	Comune di Alseno	00215780339	146	753,36	0,009			20
21	Comune di Zibello	00217170349	146	753,36	0,009			21
22	Provincia di Forlì-Cesena	80001550401	146	753,36	0,009			22
23	Comune di Meldola	80007150404	146	753,36	0,009			23
24	C E.R. Consorzio di Bonifica di 2 Grado Pe	80007190376	146	753,36	0,009			24
25	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	91017690396	146	753,36	0,009			25
26	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale	91149320359	146	753,36	0,009			26
<u> </u>	Comune di Forlì	00606620409	117	603,72	0,007			27
	Amministrazione Provinciale di Ferrara	00334500386	93	479,88	0,006			28
-	Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini	02528490408	74	381,84	0,004			29
<b> </b>	Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza	00112500335	73	376,68	0,004			30
<u> </u>	Comune di Castel Bolognese	00242920395	73	376,68	0,004			31
<b></b>	Azienda USL di Ferrara 31	01295960387	73	376,68	0,004			32
	Azienda USL di Modena	02241850367	73	376,68	0,004			33
ļ	Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia Occidentale	02635070341	73	376,68	0,004		100000	34
-	Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi	92038610371	73	376,68	0,004	POTT.SSA PAOLA PETOCCH	I la Persue	35
36	AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	02574910366	71	366,36	0,004			36
		Totale	1.657.327	8.551.807,32	100			

Bologna, 25 luglio 2018 ERVET SpA, Amministrazione, finanza e controllo

## ALLEGATO "B" AL MIO REPERTORIO N. 61、211/30、381

#### **STATUTO**

## TITOLO I – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO - MODALITA' DI INTERVENTO

### Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA".

#### Art. 2 - Sede

- 1. La società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.
- 2. Previ gli adempimenti di legge, potranno essere istituiti o soppressi eventuali filiali, sedi secondarie, uffici, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze e recapiti in Italia nonché, presso le sedi di interesse della Regione Emilia-Romagna, all'estero.

#### Art. 3 - Durata


1. La società durerà fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

#### Art. 4 - Soci

- 1. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.
- 2. Non è ammessa la partecipazione, neanche minoritaria, di soggetti privati. Può essere ammessa la partecipazione di soggetti privati solo in adempimento a leggi nazionali o derivanti da trattati internazionali ma tale partecipazione non può comportare un'influenza determinante sulla società.

## Art. 5 - Oggetto

- 1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, nello svolgimento esclusivo delle attività di produzione di servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, autoproduzione di beni o servizi strumentali e servizi di committenza, e salvo i limiti di cui all'art. 16, la società opera in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
  - a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
  - b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
  - c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
  - d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti,



(seuf Mo-

all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;

e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;

## e bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;

- f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
- g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnicoscientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.
- 2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.
- 3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
- 4. La società in conformità a quanto a previsto dalla L. R. ER n. 25/1993 e successive modifiche, per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi di cui al presente articolo, potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, partecipare ad iniziative o associarsi con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio.

#### Art. 6 - Modalità di intervento

- 1. Per favorire il perseguimento degli interessi pubblici propri degli enti soci, la società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 5, svolge la propria attività attraverso:
- a) la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti soci o enti affidanti;
- b) la gestione di programmi di enti locali o altri enti pubblici della regione, purché affidanti ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 per l'attuazione delle loro funzioni anche delegate dalla Regione;
- c) la partecipazione ad iniziative o l'associazione a enti pubblici e privati che abbiano scopi analoghi o affini al proprio, nel rispetto delle norme vigenti.
- 2. In particolare, la società opera sulla base della convenzione con la Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente.
- 3. La società svolge altresì, per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, attività non rientranti nella convenzione di cui al comma 2 che precede, con gli enti soci o enti affidanti.
- 4. Almeno l'80% del fatturato della società, inteso come valore della produzione, deve essere svolto per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione e dagli altri enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi

di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### TITOLO II - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

#### Art. 7 - Capitale

- 1. Il capitale della società è di euro 8.551.807,32 (otto milioni cinque cento cinquantuno mila ottocento sette virgola trenta due) ed è diviso in n. 1.657.327 (un milione seicento cinquanta sette mila trecento ventisette) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.
- 2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.

#### Art. 8 - Azioni e altri strumenti finanziari

- 1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.
- 2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
- 3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
- 4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcun modo a garanzia.
- 5. La società potrà anche deliberare l'emissione di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o, anche, diritti amministrativi in conformità alle prescrizioni vigenti di legge; in tal caso, l'assemblea straordinaria ne disciplinerà, con modifica statutaria, modalità e condizioni di emissione, diritti, sanzioni ed eventuali modalità di circolazione, secondo quanto prescritto dall'art. 2346, comma 6, del codice civile.

#### Art. 9 - Diritto di prelazione

- Oualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione all'offerente, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerte dal terzo in caso di trasferimento a titolo oneroso, ovvero, in caso di trasferimento a titolo gratuito o di conferimento, ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione, quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni e con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna. Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
- 2. I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio avrà diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.
- 3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione qui previsto, le azioni, le obbligazioni convertibili o i relativi diritti di opzione possono essere offerti a persone giuridiche nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 10.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

Seuf Me.

#### Art. 10 - Gradimento

- 1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che l'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del socio del nominativo dell'eventuale acquirente, esprima, in conformità all'accordo di cui all'art. 18, il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere sempre detenuta dalla Regione Emilia-Romagna.
- 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

### Art. 11 - Certificati azionari

- 1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.
- 2. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.
- 3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

#### Art. 12 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### Art. 13 - Contributi e versamenti soci

1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dello oggetto sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

#### Art. 14 - Patrimoni destinati

1. La società può costituire a norma di legge uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare tra quelli rientranti nell'attività sociale del presente statuto. La deliberazione di costituzione, adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero dall'amministratore unico, verrà depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile.

#### TITOLO III - BILANCI E RELAZIONI

## Art. 15 - Bilanci

- 1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni in presenza di particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società; in tal caso, l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili.
- 2. Il bilancio dell'esercizio della società corredato dalle relazioni dell'organo am-

ministrativo e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna.

- 3. La società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.
- 4. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione Emilia-Romagna procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, contenuti in una nota informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione. A tal fine l'organo di revisione ha l'obbligo di asseverare la predetta nota sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito.

## Art. 16 - Interventi di cui all'art. 6, comma 2, dello statuto


- 1. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2, la società presenta ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno il programma annuale con relativo piano finanziario, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 18.
- 2. La società, per lo svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna con la convenzione di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, o di altri interventi comunque richiesti dalla Regione medesima, presenta alla Giunta regionale entro il 31 ottobre il programma annuale di attuazione delle attività affidate dalla Regione, con relativo piano finanziario, per l'approvazione disposta dal citato art. 6 della legge regionale n. 25/1993.
- 3. Alla proposta è allegato, a fini conoscitivi, il quadro delle altre iniziative prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti, e comunque promosse o partecipate dalla società ai sensi del precedente art. 6, comma 3, dello statuto, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale quota di finanziamento regionale utilizzata a tali fini.

#### Art. 17 - Interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello statuto

- 1. La società, in conformità alle finalità generali dettate dall'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, nonché agli indirizzi di programmazione e pianificazione regionale, assume le iniziative di promozione e di cooperazione con altri soggetti pubblici, enti locali, altri enti soci o enti affidanti di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto.
- 2. Prima di svolgere le attività previste dal comma precedente, l'organo amministrativo ne informa i soci.
- 3. Il quadro generale delle iniziative di cui al presente articolo, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale utilizzazione, e relativa entità, della quota di risorse rese globalmente disponibili a tale specifica finalità dalla Regione Emilia-Romagna per la durata della convenzione con ERVET, è rappresentato annualmente dall'organo amministrativo all'assemblea.

#### Art. 18 – Controllo analogo e valutazione delle attività

- 1. La società, su cui i soci esercitano un controllo analogo a quello posto in essere sulle proprie strutture, si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività coerenti con le diverse funzioni di cui rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 dell'art. 6 del presente statuto.
- 2. La convenzione di cui al comma 2 dell'art. 6 disciplina, fra l'altro, il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo.
- 3. La società può stipulare convenzioni similari per regolare il rapporto con gli altri enti soci.
- 4. Gli altri enti soci possono richiedere alla Regione di provvedere in loro vece allo svolgimento del controllo analogo.
- 5. Per garantire l'esercizio del controllo analogo, la società sottopone



(souly flee.

all'approvazione preventiva e vincolante gli atti e i documenti di rilievo relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle modalità di reperimento ed utilizzo delle risorse, al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali ai diversi fruitori.

Art. 19 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

- 1. La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.
- 2. La nomina è di competenza dell'organo politico amministrativo, individuato nel consiglio di amministrazione ovvero nell'amministratore unico.
- 3. Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza e le relative sanzioni sono previste nel verbale di nomina e nella lettera di nomina.

#### TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

### Art. 20 - Organi sociali

- 1. Sono organi della società:
- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione,
- c) il presidente, qualora sia nominato il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio sindacale.
- 2. Non sono ammessi organi sociali ed amministrativi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, elencati nel comma 1 del presente articolo.
- 3. La Regione Emilia-Romagna ha potere di nomina e di revoca di un proprio rappresentante in tutti gli organi sociali.
- 4. Ai componenti degli organi sociali non può essere corrisposto alcun trattamento di fine mandato e non può essere deliberata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività.

#### TITOLO V - ASSEMBLEA

#### Art. 21 - Assemblea

- 1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 2. L'assemblea ordinaria, che ha i compiti previsti dall'art. 2364 del codice civile, è convocata una volta all'anno, di norma entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

#### Art. 22 - Convocazione dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Quando lo ritenga opportuno, l'organo amministrativo può tuttavia procedere alla convocazione, in deroga rispetto a quanto precede, mediante avviso comunicato a tutti i soci con telegramma, telex, posta elettronica o fax che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

## Art. 23 - Partecipazioni all'assemblea

- 1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
- 2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli

azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori,

sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.

3. L'Assemblea potra' svolgersi mediante tele conferenza o video conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della societa' nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validita' dell'assemblea in tele conferenza o video conferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o video conferenza, l'assemblea non sara' valida e dovra' essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o piu' luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verra' dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.


In caso di contestazioni, potra' essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele conferenza o video conferenza.


## Art. 24 - Svolgimento dell'assemblea

- 1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consigliere più anziano di età oppure dall'amministratore unico.
- 2. Colui che presiede l'assemblea può farsi assistere da un segretario designato dagli intervenuti anche fra persone estranee alla società.
- 3. Spetta al presidente dell'assemblea la verifica della regolarità della costituzione, nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il presidente regola altresì lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. La validità di costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli artt. 2364 e seguenti del codice civile.

## Art. 25 - Nomina dell'organo amministrativo e del presidente

1. L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione, a seconda del





caso, dura in carica tre esercizi; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.

2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Non è ammessa la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività. I soggetti di cui al primo periodo del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità professionalità autonomia, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dagli art. 12 D.Lgs. 39/2013, art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 convertito con modifiche legge n. 135/2012 e nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 175/2016 gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

- 3. la nomina dell'organo amministrativo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui all'DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche qualora, per cessazione a qualsiasi titolo di uno o più consiglieri, si provveda alla loro sostituzione in corso di mandato.
- 4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo ed il presidente o il Consigliere anziano in carica saranno obbligati a convocare immediatamente l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

#### TITOLO VI - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

## Art. 26 - Poteri dell'organo amministrativo

- 1. L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, in osservanza dell'accordo di cui all'art. 18; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.
- 2. Ove nominato, il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea, può delegare al presidente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate dagli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

### Art. 27 - Convocazione dell'organo amministrativo

- 1. Ove nominato, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che questi lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 2. In caso di impedimento, dovrà provvedervi il consigliere più anziano di età.
- 3. La convocazione è fatta nella sede della società o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telex, posta elettronica o fax da spedire almeno 24 ore prima.

#### Art. 28 - Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

- 1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. E' tuttavia consentita la partecipazione alla riunione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché essi assicurino una piena partecipazione alla discussione e alla votazione.
- 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

#### TITOLO VII - PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO

#### Art. 29 - Presidente o amministratore unico

- 1. Il presidente ovvero l'amministratore unico rimane in carica un triennio. Ad esso è attribuita la rappresentanza legale della società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.
- 2. Conferisce deleghe o procure ad amministratori della società, a dipendenti o a terzi per l'esecuzione di singoli atti e può nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.
- 3. Il presidente, su delibera del consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore unico convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.
- 4. Sovraintende al regolare andamento della società.
- 5. È esclusa la carica di vice presidente. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito, ad ogni effetto, dal consigliere più anziano di età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

## TITOLO VIII - COLLEGIO SINDACALE

#### Art. 30 - Composizione del collegio sindacale

- 1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.
- 2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.
- 3. La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 l. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilità dalla normativa su citata.
- 4. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.
- 5. Al collegio sindacale non possono essere attribuiti i compiti e i doveri previsti dal codice civile in materia di controllo contabile. Questi compiti vengono attribuiti a società di revisione esterne individuate con procedure di evidenza pubblica, ovvero attraverso l'individuazione di professionisti abilitati negli appositi albi pubblici. La revisione legale dei conti può essere attribuita alla società individuata per la revisione volontaria, di cui all'art. 15, comma 3 dello Statuto.

## TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

## Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

- 1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.
- 2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
- 3. L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.
- 4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni di legge.

#### TITOLO X - NORME FINALI

## Art. 32 - Norme finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
- 2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il tribunale competente è quello di Bologna.

Renty D